

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	16
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)</i>	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	20
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003. C. 1390, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 52 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	23
Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	23
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	23
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	38
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	26

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Atto n. 59 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	27
---	----

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Atto n. 56 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	27
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Atto n. 57 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	28
Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici. Atto n. 60 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	29

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

C. 523 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel depositare la relazione tecnica relativa al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), segnala che il testo del provvedimento presenta taluni profili problematici dal punto di vista finanziario, per superare i quali è necessario apportare ad esso alcune correzioni che riguardano sia l'introduzione a regime della nuova disciplina sia la copertura finanziaria degli oneri che ne derivano.

Per quanto riguarda l'introduzione a regime della nuova disciplina, propone di prevedere, da un lato, un periodo di spe-

rimentazione di cinque anni, da attuarsi in alcune scuole primarie nei limiti delle risorse stanziare dal provvedimento in esame, dall'altro, che all'esito positivo di tale sperimentazione si possa eventualmente provvedere, previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, alla graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie.

Per quanto riguarda la norma di copertura finanziaria, ritiene sia opportuno prevedere che le risorse siano attinte in parte dal fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in parte dal fondo iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero all'esito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui, di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 e, per la restante parte, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015.

Paolo RUSSO (FI), *relatore*, con riferimento alle correzioni proposte dal Governo, fa presente che, per quanto riguarda l'estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, occorre precisare che tale estensione può essere disposta, dopo un periodo massimo di sperimentazione di cinque anni, tramite apposito provvedimento legislativo, fermo restando che quest'ultimo, in quanto fonte di rango primario, dovrà provvedere al reperimento delle

occorrenti risorse finanziarie. Osserva altresì che, per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente provvedimento, deve essere precisato che le risorse del fondo di cui all'articolo 49, comma 2, sono quelle di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 2, concernente i residui passivi iscritti in bilancio. Segnala, da ultimo, che risulta necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, giacché il rinvio da esso operato all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 appare incoerente rispetto alle modifiche da apportare al provvedimento, che introducono per l'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 un apposito limite di spesa, nell'ambito del quale deve essere attuata la sperimentazione.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 523 e abb.-A, recante Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica riferita al testo in oggetto, da cui si evince che:

il testo del provvedimento presenta taluni profili problematici dal punto di vista finanziario, per superare i quali è necessario apportare ad esso alcune correzioni che riguardano sia l'introduzione a regime della nuova disciplina sia la copertura finanziaria degli oneri che ne derivano;

per quanto riguarda l'introduzione a regime della nuova disciplina si propone di prevedere, da un lato, un periodo di sperimentazione di cinque anni, da attuarsi in alcune scuole primarie nei limiti delle risorse stanziato dal provvedimento in esame, dall'altro, che all'esito positivo di tale sperimentazione si possa eventualmente provvedere, previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, alla graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni

scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie;

per quanto riguarda la norma di copertura finanziaria si prevede che le risorse siano attinte in parte dal fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in parte dal fondo iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero all'esito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui, di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 e, per la restante parte, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015;

ritenuto che:

per quanto riguarda l'estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche occorre precisare che tale estensione può essere disposta, dopo un periodo massimo di sperimentazione di cinque anni, tramite apposito provvedimento legislativo, fermo restando che quest'ultimo, in quanto fonte di rango primario, dovrà provvedere al reperimento delle occorrenti risorse finanziarie;

per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente provvedimento deve essere precisato che le risorse del fondo di cui all'articolo 49, comma 2, sono quelle di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 2, concernente i residui passivi iscritti in bilancio;

risulta necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, giacché il rinvio da esso operato all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, appare incoerente rispetto alle modifiche da apportare al provvedimento, che introducono per l'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 un apposito limite di spesa, nell'ambito del quale deve essere attuata la sperimentazione,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, dopo le parole: nella scuola primaria *aggiungere le seguenti:* , in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche,;

sostituire la lettera b) con la seguente: b) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;

sostituire la lettera c) con la seguente: c) prevedere, negli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, che l'organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2, comma 1;

sostituire la lettera d) con la seguente: d) prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;

dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) prevedere che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente: Art. 2. – (Copertura finanziaria). – 1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede

nel limite di una maggiore spesa non superiore a 3,34 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3,34 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 2,86 milioni di euro nel 2019, a 4,16 milioni di euro nel 2020 e a 2,16 milioni di euro nel 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) quanto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,84 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,84 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

Luigi MARATTIN (PD) chiede se la portata e l'individuazione degli istituti presso cui avviare la sperimentazione nell'anno 2019 saranno definite in occasione dell'emanazione dei decreti legislativi, anche alla luce della differenza dell'onere relativo all'anno 2019 e quello relativo agli anni successivi.

Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che i decreti legislativi specificheranno il funzionamento della sperimentazione e precisa che il minore onere relativo all'anno 2019 deriva dal fatto che la sperimentazione avrà inizio a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

Andrea MANDELLI (FI) esprime soddisfazione in merito al fatto che il provvedimento in oggetto sia arrivato all'esame dell'Assemblea, anche in ragione del fatto che la proposta di legge C. 523 è di iniziativa di deputati del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Paolo RUSSO (FI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, contenente le sole proposte emendative 1.100 della Commissione (*Nuova formulazione*), Lattanzio 1.1, 1.101 della Commissione e Mollicone 1.2.

Al riguardo, segnala che l'emendamento 1.101 della Commissione introduce un ulteriore principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, prevedendo l'avvio dell'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria solo all'esito della positiva valutazione di una sperimentazione da attuarsi nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 2 e, comunque, previo reperimento di adeguate ulteriori risorse finanziarie.

Evidenzia che la proposta emendativa in esame reca, inoltre, una diversa modulazione dell'onere derivante dall'istituzione del Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'articolo 2, comma 1, ora quantificato in 3,34 milioni di euro per il 2019 e in 10 milioni di euro

annui a decorrere dal 2020, provvedendo alla relativa copertura – in aggiunta alle modalità già individuate dal testo del provvedimento, che pure vengono parzialmente modificate dalla medesima proposta emendativa quanto alla decorrenza e alla quantificazione – anche tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta legge «La buona scuola»), recante uno stanziamento, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e la realizzazione di attività formative dei docenti. Su tale proposta emendativa propone di esprimere parere contrario in quanto il suo contenuto appare in parte assorbito e in parte in contrasto con la condizione testé approvata sul testo del provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento Mollicone 1.2, fa presente che esso introduce un ulteriore principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, concernente l'istituzione presso gli istituti di un laboratorio di educazione motoria sviluppato anche in rete con altre istituzioni scolastiche e in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società o associazioni loro affiliate, amministrazioni locali e altri enti interessati all'educazione dei giovani e alla prevenzione della dispersione scolastica, al fine di promuovere la collaborazione con il territorio e l'attività sportiva anche al di fuori dell'orario scolastico. Tanto premesso, propone di esprimere anche su tale proposta emendativa parere contrario, posto che essa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di copertura finanziaria, non ricompresi nell'ambito dello stanziamento previsto per l'attuazione della delega legislativa dall'articolo 2, comma 1, come risultante dalla condizione in precedenza approvata.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

C. 1389, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

Segnala che il provvedimento ripropone, sia pure parzialmente, il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nella scorsa legislatura, presentato al Senato il 4 maggio 2017 e contenuto nell'Atto Senato 2813; tale atto era corredato di relazione tecnica, diversamente dal testo all'esame, la quale risulta pienamente utilizzabile.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che siano confermate le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813. In proposito ritiene opportuna una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo, pari a 160.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 163.760 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2018-2020, che reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1389, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che sono confermate le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

C. 1390, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

Il provvedimento ripropone parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nella scorsa legislatura, presentato al Senato il 4 maggio 2017 e contenuto nell'Atto Senato 2813; tale atto era corredato di relazione tecnica, diversamente dal testo all'esame, la quale risulta pienamente utilizzabile.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che siano confermate le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813. In proposito ritiene opportuna una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'Accordo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 249.190 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2018-2020, che reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1390, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che sono confermate le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che gli unici oneri valutati dalla relazione tecnica sono quelli connessi alle riunioni del comitato previste dall'articolo 2 dell'Accordo. Tali riunioni sono finalizzate a definire gli equipaggiamenti e la tecnologia da trasferire all'altra parte contraente in relazione a progetti che, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo, saranno definiti dalle parti per il tramite dei canali

diplomatici. Rileva altresì che la relazione tecnica nulla specifica in merito a tali progetti, limitandosi ad affermare che dalle disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni sulla natura dei progetti in questione, al fine di verificare l'ipotesi di invarianza finanziaria connessa alla realizzazione dei progetti medesimi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo, pari a 4.529 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2018-2020, che reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Massimo BITONCI segnala che l'articolo 1 dell'Accordo, che prevede la realizzazione di progetti nel campo degli equipaggiamenti e delle tecnologie di difesa con particolare riguardo a progetti di ricerca congiunta, progetti di sviluppo e produzione e progetti di cooperazione per il miglioramento della difesa e della sicurezza reciproche, si pone l'obiettivo dell'incremento dei rapporti bilaterali a livello tecnico-industriale. Ricorda inoltre che il contenuto di dettaglio di tali progetti è demandato alle attività svolte all'interno del Comitato Congiunto di cui all'articolo 2 e alle intese tecniche discendenti che saranno sempre soggette (articolo 5) al rispetto dei vincoli previsti dalle rispettive legislazioni di riferimento (ad esempio, la legge n. 185 del 1990 su importazione, esportazione e transito di materiali di armamento) e dalle rispettive programmazioni e disponibilità di bilancio.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1391, approvato dal Senato, recante Ratifica ed

esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1 dell'Accordo, che prevede la realizzazione di progetti nel campo degli equipaggiamenti e delle tecnologie di difesa con particolare riguardo a progetti di ricerca congiunta, progetti di sviluppo e produzione e progetti di cooperazione per il miglioramento della difesa e della sicurezza reciproche, si pone l'obiettivo dell'incremento dei rapporti bilaterali a livello tecnico-industriale;

il contenuto di dettaglio di tali progetti è demandato alle attività svolte all'interno del comitato congiunto di cui all'articolo 2 e alle intese tecniche discendenti che saranno sempre soggette, ai sensi dell'articolo 5, al rispetto dei vincoli previsti dalle rispettive legislazioni di riferimento (ad esempio legge n. 185 del 1990 su importazione, esportazione e transito di materiali di armamento) e dalle rispettive programmazioni e disponibilità di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 52.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non disponendo, allo stato, degli elementi di informazione richiesti dalla relatrice nella precedente seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Atto n. 53.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non disponendo, allo stato, degli elementi di informazione richiesti dal relatore nella precedente seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-

mento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, osserva che lo schema in esame attua l'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017). Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Il termine per il recepimento della direttiva *de qua* scade in data 14 gennaio 2019 salvo, per la disposizione di cui all'articolo 45 della direttiva in materia di procedimento amministrativo di decadenza e nullità dei marchi registrati, il cui termine di scadenza è il 14 gennaio 2023. In particolare, la delega prevede che il Governo debba provvedere ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge citata (ovvero entro il 21 novembre 2018), con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi tenendo conto, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei principi e criteri direttivi specificati alle lettere da *a)* a *h)* della norma di delega. I commi da 3 a 5 dell'articolo 31 della legge n. 232 del 2012 stabiliscono che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni, decorsi i quali, si intendono approvati.

In merito all'articolo 36, concernente gli adempimenti conseguenti all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, per i profili di quantificazione inerenti i commi da 1 a 3, occorre premettere, con riferimento alla quantificazione dei maggiori fabbisogni di funzionamento in attività amministrativa previsti per la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico in relazione al recepimento della direttiva in esame, che la relazione tecnica, pur fornendo alcuni dati, non reca un quadro informativo esaustivo corredato di tutte le indicazioni in merito ai criteri e ai parametri adottati nella misurazione dell'impatto amministrativo delle nuove funzioni.

In particolare, ritiene che andrebbero fornite maggiori indicazioni in merito ai parametri adottati nella stima di 1.500 maggiori istanze in ragione annua, in considerazione anche della circostanza che la relazione tecnica stima i maggiori fabbisogni per l'amministrazione solo in fase di prima applicazione della direttiva, dovendo perciò chiarirsi l'impatto che il recepimento avrà anche nel medio-lungo periodo. Pertanto, considerato che il numero dei procedimenti potrà negli anni successivi essere anche sensibilmente superiore, per la crescente conoscenza del nuovo strumento e per la sua convenienza in termini di costi e di tempi, in analogia a quanto intervenuto a livello europeo dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà industriale, ritiene che andrebbe fornito uno scenario di medio periodo degli oneri

che impatteranno sull'amministrazione del Ministero per effetto del recepimento della direttiva.

Venendo al profilo tecnico contabile inerente alla stima degli oneri riferita alle nuove risorse umane che si ipotizzano ai fini della copertura amministrativa dei maggiori fabbisogni attesi, dato che la relazione tecnica propone un calcolo del fabbisogno di giorni lavorativi annui per ciascuna procedura contenziosa « aggiuntiva » stimata, indicandola in almeno cinque giorni lavorativi unitari complessivi (ovvero per singola procedura), evidenzia che tale stima si limita però ad indicare i singoli « fattori/adempimenti » considerati nel procedimento, di cui andrebbero però chiaramente esplicitati i termini di « impatto » – per ciascuno di essi – sul fabbisogno orario/giornaliero unitario.

Ritiene inoltre utile acquisire i dati relativi all'attuale ammontare di personale dedicato alle procedure di opposizione e il numero di procedure per anno dell'ultimo triennio al fine di avere un raffronto rispetto ai criteri di stima utilizzati dalla relazione tecnica e verificare il numero medio di procedure che ogni unità di personale ha seguito.

Soprattutto, ritiene vada evidenziato che a fronte della stessa stima di un maggior fabbisogno di risorse umane per la copertura di 7.500 giorni lavorativi annui (1.500 istanze per 5 giorni lavorativi), la relazione tecnica ipotizza altresì l'adeguatezza di sole 30 unità lavorative che, in termini lavorativi, risultano a rigore sufficienti ad assicurare la copertura di un maggior fabbisogno di 6.600 giornate lavorative annue.

Stando ai parametri adottati dalla stessa relazione tecnica, ritiene che il numero dei reclutamenti necessario alla copertura di 7.500 giornate lavorative dovrebbe essere di circa 34 unità anziché di 30, e ritiene che non appaia prudente assumere che un numero inferiore di unità sarebbe sufficiente perché « una gestione efficace ed efficiente in grado di generare economia, consentirà di soddisfare completamente le nuove esigenze ».

Considerato che sulla quantificazione assume rilievo anche il calcolo dei giorni lavorativi, ritiene che andrebbe richiesta la metodologia di calcolo della media in 220 giorni per anno, anche se essa appare corretta tenendo conto di ferie e possibili assenze.

Quindi, venendo alla stima degli oneri complessivi annui per i reclutamenti che si autorizzano con la norma in esame (comma 3), ritiene la quantificazione dell'onere annuo senz'altro congrua alla luce dei dati desumibili dalla lettura del conto annuale del personale del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiornato al 2016. In ogni caso, richiamando i contenuti della relazione tecnica stabiliti dalla circolare n. 32 del 2010 del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ritiene opportuno acquisire gli elementi di dettaglio relativi agli emolumenti del trattamento economico principale ed accessorio lordo annuo, aggiornato alla tornata contrattuale 2016/2018, previsti per ciascuna delle unità della III area del CCNL funzioni centrali del Ministero dello sviluppo economico, con annessa prospettazione degli effetti indotti e delle aliquote applicate a tal fine.

Con riferimento agli specifici contenuti della relazione tecnica espressamente richiamati dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, in considerazione della circostanza che i reclutamenti in questione interessano unità contrattualizzate, conviene con la mancata evidenziazione in relazione tecnica dell'evoluzione dell'onere in un orizzonte almeno decennale.

Ritiene che andrebbe acquisita conferma che il Ministero possa espletare le procedure di reclutamento senza nuovi o maggiori oneri e avvalendosi delle sole risorse disponibili che andrebbero puntualmente indicate.

Per i profili di copertura, dal momento che la copertura del nuovo e maggiore onere previsto, per il 2019 e 2020, sarebbe a carico delle entrate originate dal pagamento dei diritti e tasse sui titoli di proprietà industriale – che, a tal fine, resteranno assegnate al bilancio e non saranno riassegnate al Ministero dello svi-

luppo economico per 0,3 milioni di euro nel 2019 e 1,2 milioni di euro nel 2020 – evidenzia che, a fronte di un onere di spesa giuridicamente obbligatoria, la norma prevede la copertura, sia pure limitatamente ad un biennio, a carico di entrate evidentemente variabili. Pertanto, ritiene che andrebbero fornite precise indicazioni in merito al gettito complessivo registrato negli ultimi tre esercizi, con indicazione del relativo capitolo di bilancio, nonché all'ammontare delle riassegnazioni disposte in favore del Ministero.

Inoltre, posto che si vanno a ridurre conseguentemente le entrate riassegnate al Ministero dello sviluppo economico che sono dalla legge destinate a potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, a permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, a rafforzare il brevetto italiano, ritiene che andrebbero forniti i relativi capitoli di spesa unitamente alla conferma che non si tratta di oneri inderogabili e che la mancata riassegnazione di tali entrate non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

In relazione poi alla copertura dell'onere a decorrere dal 2021, posto che ivi si fa riferimento al fondo per il recepimento della normativa europea, ritiene che andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti per tale anno, nonché circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse previste a legislazione vigente ai fini della copertura degli oneri correlati al recepimento delle altre direttive comunitarie.

Ad ogni modo, considerati tutti i profili inerenti alla quantificazione e copertura dei maggiori oneri previsti per i reclutamenti in parola, evidenzia che la relazione tecnica andrebbe integrata anche con il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, come peraltro espressamente previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Riguardo all'articolo 37, recante disposizioni finanziarie, ribadisce che la mera

apposizione di clausole di invarianza non costituisce di per sé una garanzia circa l'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In tal senso, ricorda che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi alle citate clausole le relazioni tecniche di accompagnamento debbono riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel depositare una nota contenente parte dei chiarimenti richiesti (*vedi allegato 2*), comunica che si è in attesa di ulteriori elementi di risposta da parte delle amministrazioni interessate.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Atto n. 58.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame provvede all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che

bruciano carburanti gassosi, in attuazione della legge di delegazione europea 2016-2017 e secondo le procedure ed i criteri di delega generali contenuti all'articolo 7 della stessa legge n. 163 del 2017.

In merito agli articoli da 1 a 5, premesso che attività di controllo sovrapponibili a quelle previste dal presente articolo erano in effetti già poste a carico del Ministero dello sviluppo economico in virtù della vigente versione dell'articolo 4, ritiene utile acquisire un chiarimento sulla corrispondenza dell'oggetto della vigilanza. Infatti, secondo le norme vigenti i controlli in questione erano rivolti esclusivamente all'impiego di gas combustibili ad uso domestico e similare. La nuova normativa, invece, non esplicita più tale finalità d'uso e potrebbe avere un ambito di applicazione più esteso. A tale proposito, precisa che l'articolo 1 del regolamento europeo in questione esclude dal suo ambito di applicazione gli apparecchi destinati specificamente: *a)* all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; *b)* all'uso su aerei e ferrovie; *c)* a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori. Pertanto, evidenzia che sembrerebbe poter residuare un ambito di applicazione più ampio di quello solo domestico finora previsto, con riferimento ad esempio ad aree destinate ad uso pubblico come uffici o esercizi commerciali.

In tal caso ritiene che ne deriverebbe, da un lato, un incremento del numero dei controlli complessivi e, dall'altro, data la più ampia gamma di utilizzi del gas combustibile, la possibilità che occorranò nuove strumentazioni e competenze per effettuare i controlli, con conseguente emersione di oneri aggiuntivi.

Pertanto, sottolinea che il rinvio operato dalla relazione tecnica agli stanziamenti già previsti nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico per attività di controllo potrebbe non rappresentare di per sé un fattore sufficiente a dimostrare l'idoneità delle risorse a coprire anche i nuovi adempimenti.

Segnala che le osservazioni appena formulate vadano poi riproposte in rapporto al coinvolgimento nelle attività di controllo

delle Camere di commercio, per le quali potrebbe essere necessario procurarsi nuove strumentazioni e maggior personale dedicato a tali controlli.

Nel complesso, pertanto, ritiene che l'asserzione della non onerosità del nuovo articolo 4 della legge n. 1083 del 1971 sia meritevole di approfondimenti che la supportino.

Non ha nulla da osservare con riferimento alle nuove norme sanzionatorie, anche considerando che la vigente versione dell'articolo 5 punisce i trasgressori della legge n. 1083 del 1971 con un'ammenda di valore molto più contenuto (da un minimo di 200.000 a un massimo di 4 milioni di lire) rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie in esame.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza

delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Atto n. 59.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica e adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017, reca norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici di riferimento usati con riguardo agli strumenti finanziari, ai contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le amministrazioni interessate siano in grado di adempiere ai rispettivi compiti nel quadro delle risorse esistenti come previsti dall'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di intervenire in altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

Atto n. 56.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, osserva che il provvedimento – adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) – reca l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 1257/2012, relativo a una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 30 del 2005, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 1257/2012 relativo a una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

In proposito, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria riportata all'articolo 3, ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alle disposizioni con le risorse già previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.

Atto n. 57.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, osserva che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) – reca lo schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (Regolamento DPI) e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Evidenzia che lo schema di decreto legislativo, che modifica il decreto legislativo n. 475 del 1992 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 4 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e agli altri soggetti previsti dall'articolo 13, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che dette attività possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse esistenti, come previsto anche dalla clausola riportata all'articolo 4 del provvedimento e tenuto conto che le attività autorizzatorie e di vigilanza sono già previste a legislazione vigente.

Infine, per quanto attiene alle spese poste a carico dei richiedenti i diversi provvedimenti, non formula osservazioni, nel presupposto che le relative tariffe siano idonee a garantire – anche dal

punto di vista dell'allineamento temporale – la copertura integrale delle relative attività amministrative.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumi caratteristici.

Atto n. 60.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, osserva che lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 2017, n. 127, recante disposizioni per la salvaguardia degli agrumi caratteristici, individua, all'articolo 3, i territori nei quali sono situati gli agrumi caratteristici, definisce, agli articoli 4 e 5, i criteri e le tipologie degli interventi di recupero, salvaguardia e ripristino ammessi ai contributi e determina, all'articolo 6, i contributi erogabili.

Ricorda che per l'assegnazione dei contributi l'articolo 6 dalla citata legge n. 127 del 2017, ha provveduto all'istituzione,

nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per la salvaguardia degli agrumi caratteristici, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017.

Per quanto riguarda i profili di natura finanziaria, ritiene necessario chiarire se i contributi di cui al presente schema sono erogati a valere sul Fondo per la salvaguardia degli agrumi caratteristici, posto che nel disegno di legge di bilancio per il 2019, così come nella legge di assestamento per l'anno 2018, lo stanziamento del Fondo, allocato sul capitolo 7469 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, è iscritto in conto residui. In caso affermativo, fa presente che nel testo dell'articolo 6 del presente schema andrebbe comunque precisato che i contributi erogabili per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 dello schema medesimo sono a carico del già citato Fondo.

Inoltre, ritiene necessario valutare l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 7 dello schema, riferita all'attuazione del decreto ministeriale, perché quest'ultimo, non essendo fonte di rango primario, per sua natura, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene che sul punto è necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 e abb.-A.

RELAZIONE TECNICA

2053



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO X

Prot. Nr.256486 /2018
Rif. Prot. Entrata 256148/2018
Allegati:

Roma, 18 DIC, 2018

All'Ufficio Legislativo
EconomiaAll'Ufficio Coordinamento
Legislativo

All' Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 523 - A Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. Testo e relazione tecnica proposte dal MIUR.

E' stata esaminata la proposta di revisione del provvedimento in oggetto, corredato della relazione tecnica, inviata dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e dalla Ricerca.

Al riguardo, nel confermare il parere contrario sul testo attualmente all'esame della Commissione referente (Atto Camera 523 - A) per i motivi già indicati nella nota di questo Dipartimento 254483 del 11.12.2018, si comunica di non avere osservazioni da formulare in merito al testo come modificato dalla citata amministrazione, che si restituisce bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata, subordinatamente tuttavia alla riformulazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), come di seguito riportato: **"prevedere, negli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, che l'organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie e comunque nei limiti di spesa stabiliti dall'art. 2, comma 1"**.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi, C. 1222 Rampelli

ADOTTATO COME TESTO BASE (IL 5 DICEMBRE 2018), AL QUALE NON SONO STATI PRESENTATI EMENDAMENTI

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INSEGNAMENTO CURRICOLARE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Art. 1

(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

1. Al fine di promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, **in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche**, da parte di insegnanti aventi titolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - 1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 "*Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative*" o nella classe LM-68 "*Scienze e Tecniche dello sport*" oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
 - 2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM 85-BIS "*Scienze della formazione primaria*" unitamente a: laurea nella classe L-22 "*Scienze delle attività motorie e sportive*", oppure diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011;
 - b) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;
 - c) prevedere, **nelle scuole coinvolte nella sperimentazione**, che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe;
 - d) prevedere che, **in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione**, il Piano educativo individualizzato (PEI), di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria tenuto conto del profilo di funzionamento;
 - e) assicurare la coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;



f) far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione;

g) **prevedere, dopo cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, l'eventuale e graduale estensione ad altre istituzioni, avendo quale obiettivo la generalizzazione a tutte le scuole primarie, sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, previo reperimento di adeguate ulteriori risorse finanziarie.**

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi ivi indicati e con lo stesso procedimento di cui al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. **All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede nel limite di una maggiore spesa non superiore a 3,34 milioni di euro nel 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.**

2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

3. **All'onere derivante dal comma 1, pari a 3,34 milioni di euro nel 2019 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:**

a) **quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;**

b) **quanto a 2,86 milioni di euro nel 2019, 4,16 milioni di euro nel 2020 e 2,16 milioni di euro nel 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;**

c) **quanto a 0,48 milioni di euro nel 2019, 0,84 milioni di euro nel 2020, 2,84 milioni di euro nel 2021 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.**



Relazione tecnica

La norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia d'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

L'articolo 17, comma 2, secondo periodo della legge n. 196 del 2009, prevede che «Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.»

La delega di cui trattasi rientra nella casistica di cui al citato articolo 17, comma 2, secondo periodo. Infatti, l'attuazione dei principi di delega in una materia complessa quale la determinazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, richiede approfondimenti che è più opportuno lasciare al momento della predisposizione del decreto legislativo attuativo.

Il predetto decreto legislativo, potrà essere adottato unicamente nel limite delle risorse disponibili, e di ciò si darà dimostrazione in sede di predisposizione della relativa, e propedeutica, relazione tecnica.

Queste risorse ammontano a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 (3,34 milioni nell'anno 2019 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2020). Tali risorse costituiranno limite per la predisposizione del decreto legislativo, ferma restando la possibilità che con successivi provvedimenti legislativi se ne reperiscano di ulteriori.

Alla copertura degli oneri in questione si provvede:

- quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai sensi della legge n. 205 del 2017, il predetto accantonamento ammonta a 5.000.000 nel 2020, nonché, in proiezione, negli anni successivi. Il disegno di legge di bilancio per il 2019, attualmente all'esame delle Camere, conferma e anzi incrementa i predetti stanziamenti;
- quanto a 2,86 milioni di euro nel 2019, 4,16 milioni di euro nel 2020 e 2,16 milioni di euro nel 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014. A legislazione vigente, detto fondo risulta capiente;
- quanto a 0,48 milioni di euro nel 2019, 0,84 milioni di euro nel 2020, 2,84 milioni di euro nel 2021 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante riduzione del fondo per l'attuazione del piano nazionale di formazione previsto dalla legge n. 107 del 2015

I principi ai quali dovrà conformarsi la delega, prevedono che le predette risorse siano destinate a una sperimentazione didattica, che interesserà, pertanto, solo alcune istituzioni scolastiche. Qualora la sperimentazione sia valutata favorevolmente e purché siano reperite ulteriori risorse, si potrà estendere il nuovo modello didattico a tutte le istituzioni scolastiche.



A titolo informativo, nel seguito della presente relazione, si provvede a dimostrare come le risorse disponibili siano sufficienti a coprire un decreto legislativo che, ad esempio, incrementi 234 unità l' organico del personale docente.

□

Docenti - Per ciascuno dei 234 posti in più nell'organico dell'autonomia del personale docente della scuola primaria, occorrerà incrementare corrispondentemente le previsioni di spesa per il personale a tempo indeterminato.

Preliminarmente, occorre determinare l'anzianità di servizio pregressa dei docenti che saranno assunti a copertura dei nuovi posti.

Le 234 assunzioni di docenti alla scuola dell'infanzia e primaria saranno disposte per massimo il 50% mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), limitatamente al personale eventualmente in possesso dell'abilitazione prevista, e per la parte rimanente mediante scorrimento delle graduatorie di merito di concorsi pubblici per titoli ed esami da bandire appositamente.

Poiché l'anzianità di servizio dei docenti ancora iscritti nelle GAE è superiore a quella dei vincitori dei concorsi, si ritiene, a fini prudenziali, di stimare gli oneri utilizzando, per tutte le assunzioni derivanti dall'articolo di cui trattasi, l'anzianità di servizio degli iscritti nelle predette GAE.

Ciascun iscritto ha diritto a un punteggio dato dalla sommatoria di quello riconosciuto per il servizio e di quello per i titoli professionali e di studio.

La grande maggioranza degli iscritti nelle GAE per i predetti gradi di istruzione, risulta esserlo per entrambi, con punteggi diversi in funzione del servizio specifico prestato.

Sommando i punteggi di servizio riconosciuti a ciascun iscritto, aggiornati per tener conto del servizio risultante sino ad agosto 2018, si ricava che 234 docenti da assumere, si distribuirebbero come segue tra le anzianità di servizio:

Anni di servizio	Numero	Anni di servizio	Percentuale
0		12	3
1		13	
2		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11	231	23 e ss,	

La distribuzione dei primi 234 docenti iscritti nelle GAE dell'infanzia e della primaria, ordinati in funzione del punteggio di servizio, costituisce una prudenziale sovrastima dell'anzianità dei 234 docenti che si prevede di assumere alla scuola primaria, per i seguenti motivi:



- almeno 117 docenti saranno assunti dalle graduatorie di concorso, anziché dalle GAE, e sono caratterizzati da un'anzianità inferiore ai primi in graduatoria nelle GAE;
- soggetti con una anzianità inferiore, ma con un punteggio complessivo superiore in ragione dei titoli posseduti, potrebbero occupare posizioni di graduatoria utili a essere assunti;
- molti degli iscritti lo sono nelle graduatorie di entrambi i gradi di istruzione. Poiché la tabella di cui sopra è stata prodotta utilizzando la sommatoria dei punteggi posseduti da ciascun soggetto, ne segue un'ulteriore sovrastima dell'anzianità di servizio;
- la circostanza che le GAE siano provinciali comporta che non tutti i primi 117 saranno assunti, poiché sono concentrati nelle province del sud del Paese. Capiterà, dunque, che nelle province del nord del Paese saranno assunti soggetti con un'anzianità e un punteggio inferiori.

Si rappresenta, inoltre, che la grandissima maggioranza dei soggetti iscritti nelle GAE, tra quelli con maggior punteggio, è costituita da diplomati magistrali entro il 2001/2002, che con ogni probabilità, se pure fossero in possesso del titolo abilitante previsto, non potranno essere assunti mediante scorrimento delle predette graduatorie, in quanto è presumibile che prima di settembre 2019 intervenga una sentenza di merito che ne decreterà l'esclusione, in aderenza ai principi giuridici espressi dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria che ha condotto alla sentenza n. 11 del 2017. Tuttavia, gli stessi soggetti verranno, a quel punto, assunti mediante scorrimento della graduatoria che sarà costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 87 del 2018, e per tal motivo, non si tiene conto di detto fattore nei seguenti computi.

Sulla base delle tabelle sopra riportate, si ricava quindi la seguente distribuzione, nel tempo, dei 234 nuovi assunti alla scuola primaria, in funzione della classe stipendiale in godimento:

TAB.	I A.S.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
A										
0-8	234									
9-14		234	234	231						
15-20				3	234	234	234	234	234	231
21-27										3
28-34										
35-										

La precedente tabella è stata predisposta nell'ipotesi che nessuno dei nuovi assunti vada in pensione nell'arco di dieci anni. Ciò comporta una stima prudenziale degli oneri, poiché ciascuno dei futuri pensionati sarà sostituito da un nuovo immesso in ruolo che partirà da classi di anzianità inferiori rispetto a quelle oggetto delle prime assunzioni.

Al fine di determinare l'effetto delle assunzioni in ruolo sulla spesa per stipendi del personale a tempo indeterminato, occorre tener conto dei seguenti fattori di spesa:

- stipendio corrispondente alla classe di anzianità economica interessata, inclusa la tredicesima, la retribuzione professionale docenti e l'elemento perequativo, confermato a regime dalla legge di bilancio attualmente all'esame del Senato (AS 981);



- arretrati per ricostruzione di carriera (corrisposti *una tantum* nel mese del settembre dell'anno scolastico successivo a quello di immissione in ruolo, al termine del periodo di prova).
- a queste voci di spesa si somma poi anche l'onere per l'attribuzione della carta elettronica del docente.

Sulla base del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dell'elemento perequativo:

TAB. INFANZIA E PRIM.

B	
0-8	33.407,70
9-14	36.625,03
15-20	40.099,20
21-27	42.857,12
28-34	46.562,66
35-	48.642,51

Ne consegue che le previste assunzioni comporteranno la seguente spesa, al netto degli arretrati per ricostruzione di carriera (milioni di euro):

TAB.	I A.S.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
C										
0-8	7,82									
9-14		8,57	8,57	8,46						
15-20				0,12	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,26
21-27										0,13
28-34										
35-										

A questa somma si aggiunge quanto occorre per le ricostruzioni di carriera. Si tratta di una somma da riconoscere *una-tantum* a ciascun neo-assunto, al termine del periodo di prova.

La somma pro-capite da riconoscere è pari alla differenza tra la retribuzione cui si ha diritto un anno dopo l'immissione in ruolo, inclusiva dell'anzianità maturata, e quella propria della classe di anzianità iniziale:

TAB. INFANZIA E PRIM.

D	
0-8	—
9-14	3.217,34
15-20	6.691,50
21-27	9.449,42
28-34	13.154,96
35-	15.234,81

Quindi, tenuto conto dei dati esposti nelle precedenti tabelle, la spesa per le ricostruzioni di carriera sarà pari a (milioni di euro):



TAB. E	I.E.F.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
inf/pri		0,75								

Poiché gli immessi in ruolo dal secondo anno in poi hanno una ridotta anzianità pregressa, si rileva che sono previsti oneri per le ricostruzioni di carriera unicamente nel secondo esercizio finanziario, in corrispondenza agli assunti nel primo anno scolastico.

L'istituzione di 234 nuovi posti nell'organico di diritto comporterà anche un'ulteriore maggiore spesa, a decorrere dall'anno di immissione, pari ad euro 500 per ciascun posto, per la necessità di corrispondere ai docenti che li ricopriranno la carta elettronica per l'autoformazione.

Si tratta di una maggiore spesa per acquisto di beni e servizi pari a (milioni di euro per esercizio finanziario):

TAB. F	I.E.F.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X E SS.
	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Quindi, in totale, l'onere è pari a (milioni di euro):

TAB. G	I.E.F.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X E SS.
	2,72	8,94	8,69	8,69	8,97	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

Spese di funzionamento - la disponibilità residua sarà utilizzata per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
 L. 8 DIC. 2018 Il Ragioniere Generale dello Stato

A condizione che l'art.1 comma 1, lett. c) sia riformulato come di seguito riportato: "prevedere, negli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, che l'organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie e comunque nei limiti di spesa stabiliti dall'art. 2, comma 1".



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Atto n. 55.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

<p>Osservazioni dossier: Art. 36: Per i profili di quantificazione inerenti i commi 1-3, occorre premettere, con riferimento alla quantificazione dei maggiori fabbisogni di funzionamento in attività amministrativa previsti per la direzione generale competente del MISE in relazione al recepimento della Direttiva in esame, che la RT pur fornendo alcuni dati non reca un quadro informativo esaustivo corredato di tutte le indicazioni in merito ai criteri e parametri adottati nella misurazione dell'impatto amministrativo delle nuove funzioni. In particolare, andrebbero fornite maggiori indicazioni in merito ai parametri adottati nella stima di 1.500 maggiori istanze in ragione annua, in considerazione anche della circostanza che la RT stima i maggiori fabbisogni per l'Amministrazione solo in fase di prima applicazione della Direttiva, dovendo perciò chiarirsi l'impatto che il recepimento avrà anche nel medio-lungo periodo. Pertanto, considerato che il numero dei procedimenti potrà negli anni successivi essere anche sensibilmente superiore, per la crescente conoscenza del nuovo strumento e per la sua convenienza in termini di costi e di tempi, in analogia a quanto intervenuto a livello europeo dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà industriale, andrebbe fornito uno scenario di medio periodo degli oneri che impatteranno sull'Amministrazione del Ministero per effetto del recepimento della direttiva. Poi, venendo anche al profilo tecnico contabile inerente alla stima degli oneri riferita alle nuove risorse umane che si ipotizzano ai fini della copertura amministrativa dei maggiori fabbisogni attesi, dato che la RT propone un calcolo del fabbisogno di giorni lavorativi annui per ciascuna procedura contenziosa "aggiuntiva" stimata, indicandola in almeno 5 giorni lavorativi unitari complessivi (ovvero per singola procedura), va evidenziato che tale stima si limita però ad indicare i singoli "fattori/adempiimenti" considerati nel procedimento, di cui andrebbero però chiaramente esplicitati i termini di "impatto" - per ciascuno di essi - sul fabbisogno orario/giornaliero unitario. Sarebbero inoltre utili dati relativi all'attuale ammontare di personale dedicato alle procedure di opposizione e il numero di procedure per anno dell'ultimo triennio al fine di avere un raffronto rispetto ai criteri di stima utilizzati dalla relazione tecnica e verificare il numero medio di procedure che ogni unità di personale ha seguito.</p>	<p>MISE: Preliminarmente, con riferimento all'articolo 36, che autorizza il Ministero dello sviluppo economico a svolgere un apposito concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di trenta unità di personale per far fronte ai nuovi adempimenti derivanti dallo schema di decreto in esame, si conferma la possibilità di espletare le procedure di reclutamento senza nuovi o maggiori oneri, con avvalimento delle sole risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto ai richiesti elementi informativi in merito al gettito complessivo registrato negli ultimi tre esercizi (rif. capitolo di bilancio 7476), nonché all'ammontare delle riassegnazioni disposte in favore di questa Amministrazione, si comunicano i seguenti dati:</p> <table border="1" data-bbox="651 674 735 1379"> <thead> <tr> <th>Importi in (€)</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gettito complessivo</td> <td>89.266.144,32</td> <td>90.922.912,85</td> <td>93.328.956,00</td> </tr> <tr> <td>Riassegnazioni</td> <td>39.203.661,49</td> <td>40.865.891,66</td> <td>43.258.757,67</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quanto al profilo tecnico contabile inerente alla stima degli oneri riferita alle nuove risorse umane che si ipotizzano ai fini della copertura amministrativa dei maggiori fabbisogni attesi, si precisa quanto segue in termini di "impatto" per ciascuno di essi sul fabbisogno orario/giornaliero unitario:</p> <table border="1" data-bbox="874 674 959 1379"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>quantità</th> <th>egg. lav.</th> <th>unità pers.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opposizione</td> <td>175</td> <td>875</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Nullità e decadenza</td> <td>1.325</td> <td>6.625</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> <p>Peraltro, si precisa altresì che il personale attualmente dedicato alle procedure di opposizione ammonta a 31 unità per la gestione di una media annuale riferita all'ultimo triennio di 1.541 procedimenti. Quanto, inoltre, al calcolo dei reclutamenti necessari alla copertura di 7.500 giornate lavorative, si rappresenta che la stima tiene conto, in ogni caso, dei miglioramenti di efficienza nella gestione, segnatamente sotto il profilo dell'automazione informatica dei processi in avvio dal prossimo anno, che si ritengono in prospettiva adeguati a soddisfare le nuove esigenze. Per quanto riguarda il trattamento economico principale ed accessorio lordo annuo, aggiornato alla tornata contrattuale 2016/2018, previsti per ciascuna delle unità della III</p>	Importi in (€)	2015	2016	2017	Gettito complessivo	89.266.144,32	90.922.912,85	93.328.956,00	Riassegnazioni	39.203.661,49	40.865.891,66	43.258.757,67	Tipologia	quantità	egg. lav.	unità pers.	Opposizione	175	875	4	Nullità e decadenza	1.325	6.625	26
Importi in (€)	2015	2016	2017																						
Gettito complessivo	89.266.144,32	90.922.912,85	93.328.956,00																						
Riassegnazioni	39.203.661,49	40.865.891,66	43.258.757,67																						
Tipologia	quantità	egg. lav.	unità pers.																						
Opposizione	175	875	4																						
Nullità e decadenza	1.325	6.625	26																						

<p>Soprattutto, va evidenziato che a fronte della stessa stima di un maggior fabbisogno di risorse umane per la copertura di 7.500 giorni lavorativi annui (1.500 istanze x 5 giorni lavorativi), la RT ipotizza altresì l'adeguatezza di sole 30 unità lavorative che, in termini lavorativi, risultano a rigore sufficienti ad assicurare la copertura di un maggior fabbisogno di 6.600 giornate lavorative annue.</p> <p>Stando ai parametri adottati dalla stessa RT il numero dei reclutamenti necessario alla copertura di 7.500 giornate lavorative dovrebbe essere di circa 34 unità anziché di 30, e non appare prudente assumere che un numero inferiore di unità sarebbe sufficiente perché "una gestione efficace ed efficiente in grado di generare economia, consentirà di soddisfare completamente le nuove esigenze".</p> <p>Considerato che sulla quantificazione assume rilievo anche il calcolo dei giorni lavorativi, andrebbe richiesta la metodologia di calcolo della media in 220 giorni per anno, anche se essa appare corretta tenendo conto di ferie e possibili assenze.</p> <p>Quindi, venendo alla stima degli oneri complessivi annui per i reclutamenti che si autorizzano con la norma in esame (comma 3), la quantificazione dell'onere annuo è da ritenersi senz'altro congrua alla luce dei dati desumibili dalla lettura del Conto Annuale del personale del Dipartimento della R.G.S., aggiornato al 20162. In ogni caso, richiamando i contenuti della RT stabiliti dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., andrebbero forniti gli elementi di dettaglio relativi agli emolumenti del trattamento economico principale ed accessorio lordo annuo, aggiornato alla tornata contrattuale 2016/2018, previsti per ciascuna delle unità della III area CCNL funzioni centrali del MISE, con annessa prospettazione degli effetti indotti e delle aliquote applicate a tal fine.</p> <p>Con riferimento agli specifici contenuti della RT espressamente richiamati dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, in considerazione della circostanza che i reclutamenti in questione interessano unità contrattualizzate, si conviene con la mancata evidenziazione in RT dell'evoluzione dell'onere in un orizzonte almeno decennale.</p> <p>Andrebbe acquisita conferma che il Ministero possa espletare le procedure di reclutamento senza nuovi o maggiori oneri e avvalendosi delle sole risorse disponibili che andrebbero puntualmente indicate.</p> <p>Per i profili di copertura, dal momento che la copertura del nuovo e maggiore onere previsto, per il 2019 e 2020, sarebbe a carico delle entrate originarie dal pagamento dei diritti e tasse sui titoli di proprietà industriale - che, a tal fine,</p>	<p>area CCNL funzioni centrali del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che, sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione Generale di questa Amministrazione competente in materia di personale, il costo totale lordo onnicomprensivo è pari a Euro 39.839,61.</p>
---	--

resteranno assegnate al bilancio e non saranno riassegnate al Ministero dello sviluppo economico per 0,3 milioni nel 2019 e 1,2 milioni nel 2020, va evidenziato che a fronte di un onere di spesa giuridicamente obbligatoria, la norma prevede la copertura, sia pure limitatamente ad un biennio, a carico di entrate evidentemente variabili. Pertanto, andrebbero fornite precise indicazioni in merito al gettito complessivo registrato negli ultimi tre esercizi, con indicazione del relativo capitolo di bilancio, nonché all'ammontare delle riassegnazioni disposte in favore del Ministero.

Inoltre, posto che si vanno a ridurre conseguentemente le entrate riassegnate al Ministero dello sviluppo economico che sono dalla legge destinate a potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, a permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, a rafforzare il brevetto italiano, andrebbero forniti i relativi capitoli di spesa unitamente alla conferma che non si tratta di oneri inderogabili e che la mancata riassegnazione di tali entrate non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

In relazione poi alla copertura dell'onere a decorrere dal 2021, posto che ivi si fa riferimento al fondo per il recepimento della normativa europea⁴, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti per tale anno, nonché circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse previste a legislazione vigente ai fini della copertura degli oneri correlati al recepimento delle altre direttive comunitarie.

Ad ogni modo, considerati tutti i profili inerenti alla quantificazione e copertura dei maggiori oneri previsti per i reclutamenti in parola, va comunque evidenziato che la RT andrebbe integrata anche con il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, come peraltro espressamente previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Art. 37:

Va ancora una volta ribadito che la mera apposizione di clausole di invarianza non costituisce di per sé una garanzia circa l'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In tal senso, l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi alle citate clausole le RT di accompagnamento debbono riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi

che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.